

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO



- 9 FEB. 1999

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

ADDI - 9 FEB. 1999

NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	GUASCO	Romolo	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
AMATI	Matteo	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
BONADONNA	Salvatore	"	MARRONI	Angelo	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	META	Michele	"
FEDERICO	Maurizio	"	SPIZZURELLI	Vincenzo	"


ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione
..... CMISSIS

ASSENTI: COSENTINO, AMATI, CIOFFARELLI, MARRONI E META.

DELIBERAZIONE N° 395

Oggetto: Autorizzazione ai soli fini idraulici in sanatoria per n. 13 attraversamenti di corpi idrici superficiali con rete idrica e fognante nel Comune di Piglio.
Ditta: Comune di Piglio.





REGIONE LAZIO

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Opere e Reti di Servizi e Mobilità;
VISTA l'istanza del 5.03.97 del Comune di Piglio presentata al Settore Regionale alle OO.LL.PP. di Frosinone, corredata dalla relazione generale ed elaborati grafici, intese ad ottenere l'autorizzazione ai soli fini idraulici per sanatoria di n° 13 attraversamenti di corpi idrici superficiali con rete idrica e fognante, nel Comune di Piglio e precisamente;

località	tipo attravers.	fosso
1) Cona Casa Cotto	aereo	Fattora
2) Cona Casa Cotto	aereo	Canale
4) Castellano	aereo	"
5) Orto Marziglio	aereo	Romana
6) S. Giovanni	aereo	Marini
7) " "	ininfluente	"
8) S. Giovanni	aereo	Cifolone
9) Valle Spreca	aereo	Civitella
10) Colle Santi	subalveo	Arringo
11) Pilla	aereo	Fattora
12) Casa Cotto	subalveo	Fattora
13) Vado Scuro	aereo	Tagliano
14) Vado Scuro	ininfluente	Pozzolana

VISTI gli artt. 57-93-98 e 99 del T.U. di legge approvato con R.D. 25.07.1904 n. 523;

VISTI l'art. 1 del R.D. 19 novembre 1921 n. 1688;

VISTO l'art. 8 del D.P.R. 15.01.72, n. 8 e gli artt. 89 e 90 del DPR 24.07.77 n.616 riguardanti le attribuzioni in materia di opere idrauliche e dell'assentimento, da parte delle Regioni interessate in ordine alla tutela, disciplina ed utilizzazione delle acque pubbliche;

VISTO l'art. 10 della legge 18.05.1989 n. 183;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita dal Settore Decentrato di Frosinone;

VISTO il parere favorevole espresso dal punto di vista idraulico dal Settore Regionale Decentrato di Frosinone nella relazione istruttoria del 7.10.97 n.prot. 12867;

RITENUTO che l'istanza in argomento possa essere accolta subordinatamente all'osservanza delle norme di cui al parere del Settore Decentrato OO.LL.PP. di Frosinone facente parte integrante della presente deliberazione;

VISTA la legge 127/97;

D E L I B E R A

Salvi e riservati i diritti dei terzi sulla base di quanto disposto in premessa si autorizza, ai soli fini idraulici l'opera in sanatoria a favore del Comune di Piglio, subordinando tuttavia l'autorizzazione stessa all'osservanza delle seguenti condizioni;

1) L'esecuzione dei manufatti è soggetta alla piena osservanza delle leggi e decreti, regolanti direttamente ed indirettamente la materia, ed a tutti gli altri adempimenti e comminatorie stabiliti dalla normativa statale e regionale vigente.

2) l'opera dovrà essere realizzata in armonia alle presenti prescrizioni ed agli elaborati tecnici, che saranno acclusi alla D.G.R.L. col rituale visto del Settore Opere e Lavori Pubblici (Genio Civile) di Frosinone;

3) Essa deve, comunque, conservare le caratteristiche riportate nel progetto.

4) Il titolare deve:

- usare ogni accorgimento, sia durante che dopo il corso dei lavori, per non turbare il libero deflusso delle acque e per mantenere immutate le sue caratteristiche idriche ed idrauliche, nè impedire il libero esercizio delle utenze in atto;



- effettuare, in corrispondenza dell'attraversamento, tutte quelle opere, che si rendessero necessarie per assicurare l'integrità dell'alveo naturale del corpo idrico menzionato;
 - chiedere ed ottenere tutti i permessi sanciti dalle altre leggi speciali.
- 5) Il titolare è unicamente responsabile di qualsiasi danno possa derivare al demanio idrico ed a terzi per effetto dell'esecuzione dell'opera e rende, nella più ampia forma, sollevati ed indenni le Amministrazioni: Proponenti e Concedenti ed i loro funzionari da ogni e qualsiasi responsabilità, conseguenza o reclamo da parte di coloro, che si ritenessero danneggiati.
 - 6) Il titolare deve comunicare al Settore Opere e Lavori Pubblici (Genio Civile) di Frosinone la data di inizio dei lavori e consentire ai suoi funzionari, in qualsiasi momento, il libero accesso al cantiere ed attenersi, altresì, alle eventuali altre prescrizioni, che il suddetto ufficio ritenesse di dover imporre in aggiunta alle presenti.
 - 7) Il provvedimento deliberativo di approvazione idraulica ha la durata massima di anni 19 (diciannove) successivi e continui, decorrenti dalla sua data, salvo rinnovo prima della scadenza, ma può essere revocato o modificato, in ogni tempo, dall'Amministrazione Concedenti, e/o su proposta dell'Amministrazione Proponente, con l'obbligo di demolizione dell'opera, da parte del titolare, per inosservanza delle condizioni presenti e future e per lavori idraulici, d'interesse pubblico, da eseguirsi sul demanio idrico ed annessi.
 - 8) In caso di rinuncia, decadenza o revoca il titolare deve, a proprie spese ed entro i termini che saranno, all'uopo, fissati, rimuovere l'opera e rimettere in pristino lo stato dei luoghi ed, in particolare, le pertinenze demaniali e non, che risultassero danneggiate od alterate.
 - 9) L'opera è già in esercizio.
 - 10) Durante l'esercizio ed in particolare, negli eventi di piena, il manufatto deve essere vigilato, al fine di assicurare l'incolumità pubblica e privata.
 - 11) Periodicamente, il titolare deve effettuare, a proprie spese e da buon padre di famiglia, i lavori di manutenzione e quanto altro risultasse indispensabile per assicurare l'efficienza e l'integrità dell'alveo del corso d'acqua interessato e dell'opera realizzata.
 - 12) Qualora, nel corso della durata della D.G.R.L., si verificassero piene eccezionali non ben tollerate dal manufatto in disamina, il titolare deve adottare tutti i provvedimenti immediati a tutela della pubblica e privata incolumità e provvedere alla ristrutturazione ed al ridimensionamento dell'opera, previa richiesta ed ottenimento di nuova approvazione idraulica, che sostituirà l'atto di che trattasi.
 - 13) Con decorrenza dall'anno, che trovasi in corso alla data della delibera G.R.L., il titolare deve versare, annualmente ed anticipatamente e subordinatamente ad eventuali integrazioni e conguagli, che verranno determinati dai competenti organi Finanziari, gli attinenti oneri fiscali imposti dallo Stato e/o dalla Regione presso l'Ufficio del Registro territorialmente competente.
 - 14) Detti oneri fiscali sono dovuti integralmente anche se non si possa o non si voglia, per qualsiasi motivo, far uso del provvedimento d'approvazione idraulica, fermo restando la facoltà di revoca o di rinuncia.
 - 15) Nei casi di revoca o di rinuncia, l'obbligo del pagamento dei ripetuti oneri fiscali cessa allo spirare dell'annualità, che trovasi in corso alla data della deliberazione, che pronuncia la revoca, od alla data della notifica della rinuncia.
 - 16) Il titolare deve versare, unitamente agli oneri fiscali, che fossero oggetto di integrazione da parte dei competenti Uffici Finanziari, le relative cauzioni integrative.



- 17) La mancata osservanza di una sola delle presenti condizioni o l'inottemperanza a quanto venisse eventualmente imposto in sede d'esecuzione dei lavori, notificate a norma di legge al titolare, comportano l'inefficacia della delibera G.R.L., dalla data di avvenuta notificazione sino al provvedimento di revoca della medesima.
 - 18) Il provvedimento deliberativo deve essere rinnovato almeno due anni prima della scadenza, fissata al precedente punto 7).
 - 19) Sono a carico del titolare le spese di registrazione dipendenti e conseguenti dalla delibera Regionale.
 - 20) Per ogni effetto di legge, il titolare elegge il proprio domicilio presso la sede del Comune ove ricade l'opera.
 - 21) Sono fatte salve tutte le altre autorizzazioni di altri enti.
- Il presente atto non è soggetto a controllo ai sensi della legge 127/97.

IL PRESIDENTE: F.to PIETRO BADALONI

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE

20 FEB. 1998